



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Premesso che:

l'A.S.L. VCO, per le motivazioni esposte nell'atto deliberativo n. _____ del _____, di approvazione del presente contratto, si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale di un medico specializzando mediante stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l'acquisizione di prestazioni mediche per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

Azienda Sanitaria Locale VCO (di seguito denominata "A.S.L."), con sede legale a Omegna, in Via Mazzini n. 117, C. F. e P. I.V.A. n. 00634880033, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Chiara SERPIERI, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'A.S.L., rappresentato dal Direttore della S.O.C. Gestione Personale e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Claudia SALA, nata a Premosello Chiovenda (NO) il 25/01/1962, all'uopo delegata

E

Dott. Angelo D'ovidio (di seguito denominato "Collaboratore"),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO

Mediante la stipula del presente contratto, le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa e assumono l'impegno di mantenere ferma tale volontà nella fase di esecuzione contrattuale, salvo l'entrata in vigore di disposizioni normative nazionali e/o regionali in contrasto.

La stipula del presente contratto non può dar luogo a rapporto di lavoro dipendente.

Art. 2 OGGETTO DEL RAPPORTO

Oggetto del presente contratto sono prestazioni mediche di carattere eccezionale e temporaneo nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 da rendersi a favore della S.O.C. Distretto A.S.L. VCO da parte del Collaboratore, medico iscritto all'Ordine Professionale dei Medici Chirurghi e specializzando iscritto all'ultimo anno di corso della scuola di specializzazione in Chirurgia Generale, in coerenza con il progetto formativo deliberato dalla scuola di specializzazione stessa.

Il Collaboratore si assume la responsabilità del proprio operato, della garanzia di piena



efficienza ed efficacia della prestazione resa e si impegna ad evitare ogni situazione di conflitto di interessi con l'attività svolta presso l'A.S.L.

Il Collaboratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione in autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dall'A.S.L.; le prestazioni di cui al presente contratto non determinato rapporto di subordinazione, sono eseguite personalmente dal collaboratore con utilizzo di mezzi messi a disposizione dall'A.S.L., nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.

Il Collaboratore si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto del contratto, adempiendo correttamente alle obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione medesima.

Nell'assolvimento delle proprie mansioni, anche al fine di disciplinare gli aspetti organizzativi e operativi, il Collaboratore dovrà attenersi alle direttive impartite dal Direttore S.O.C. Distretto A.S.L. VCO (o suo delegato). A tal proposito, l'A.S.L. designa, quale soggetto incaricato di "gestire" tale rapporto, il Direttore S.O.C. Distretto A.S.L. VCO (o suo delegato), che fungerà da "Referente operativo", ossia responsabile della vigilanza sulla regolare esecuzione del presente contratto.

Il Collaboratore dovrà sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Un eventuale giudizio di non idoneità o di idoneità con limitazioni è condizione risolutiva del presente contratto.

Art. 3 MODALITA' E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni di cui al precedente art. 2 saranno erogate del Collaboratore alle seguenti condizioni: per n. 30 ore settimanali per le quali è previsto un compenso orario onnicomprensivo lordo di Euro 40,00, da corrispondersi, in relazione alle ore effettivamente svolte, in rate mensili posticipate rispetto allo svolgimento dell'attività.

La sede lavorativa è la seguente: S.O.C. Distretto A.S.L. VCO.

Il Collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, che eventuali ulteriori impegni non hanno conseguenze o ricadute negative sull'attività oggetto del presente incarico.

Il Collaboratore dovrà provvedere alla timbratura oraria in ingresso, pausa pranzo e uscita dall'A.S.L. nelle giornate in cui presta la propria attività. Si precisa che la timbratura oraria non ha fini di controllo ma di mero conteggio delle ore di attività ai fini medico legali, assicurativi e di prevenzione della sicurezza.

Art. 4 DURATA

Il presente contratto ha validità e durata a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino al 31/01/2021 ovvero fino al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, e comunque per un periodo massimo di sei mesi, salvo proroga.

E' fatta salva la facoltà di disdetta anticipata che ciascuna delle parti potrà dare all'altra mediante invio di comunicazione con Racc. A/R. in qualsiasi momento con un preavviso di quindici giorni, con relativa corresponsione del compenso per le ore di attività fino a quel momento prestata.

Il rapporto si risolve, con decorrenza immediata, per: accertamento di gravi



inadempienze, violazione degli obblighi statuiti nel presente contratto, sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, contenzioso in corso con l'A.S.L., mancata controdeduzione alle contestazioni del committente entro il termine stabilito qualora il livello dei risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato rispetto agli obiettivi fissati, per ogni altra ipotesi di giusta causa, per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto. In particolare, qualora in qualsiasi momento il Collaboratore si renda colpevole di gravi negligenze, nonché non rispetti le vigenti disposizioni in materia di privacy, sicurezza e responsabilità amministrativa degli enti, è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Il Collaboratore è sottoposto a un periodo di prova di due settimane, decorso il quale, in assenza di valutazione negativa da parte del Direttore della Struttura Complessa presso cui svolge la prestazione, la collaborazione si intende confermata per tutta la durata del presente articolo.

Art. 5 OBBLIGHI DEL COLLABORATORE

Il Collaboratore si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico oggetto del contratto, adempiendo correttamente alle sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate. Il Collaboratore deve altresì prestare la propria attività garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, attenendosi alle procedure in uso presso l'A.S.L.

Il Collaboratore è responsabile per eventuali danni provocati a se stesso e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitabili a dolo o colpa grave.

Il Collaboratore si impegna all'osservanza delle indicazioni organizzative igienistiche e dei protocolli operativi generali dell'A.S.L.

La violazione dei suddetti obblighi potrà comportare, oltre la risoluzione immediata del presente contratto, il risarcimento dell'eventuale danno.

Il Collaboratore è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Direttore della Struttura Complessa presso cui svolge la prestazione di eventuali assenze o impedimenti qualunque ne sia la causa.

Il Collaboratore conferma di non trovarsi nei casi di incompatibilità e di conflitto di interesse ad instaurare il rapporto di lavoro in oggetto per conto dell'A.S.L. alla stregua delle norme di legge, dell'etica e della deontologia professionale, così come dichiarato mediante apposita modulistica in uso presso l'A.S.L.

Il Collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente all'A.S.L. qualsiasi variazione, che possa intervenire nel periodo di validità del presente incarico, rispetto a quanto dichiarato e sottoscritto in sede di conferimento dello stesso.

Art. 6 COPERTURA ASSICURATIVA

L'A.S.L. si farà carico della copertura assicurativa per responsabilità professionale civile terzi per i danni che il Collaboratore dovesse cagionare nell'esercizio delle proprie attività, mentre la copertura assicurativa infortuni è a carico dell'INAIL.



Art. 7
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (artt. 2222 e ss. codice civile).

Si richiama l'attenzione del Collaboratore sulla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., e in materia di privacy, della quale il Collaboratore viene informato mediante consegna di apposita documentazione, che si impegna a rispettare e ad attuare.

Il Collaboratore è autorizzato a svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali per il proprio ambito di competenza, secondo le indicazioni impartite dal titolare del trattamento, sulla base della normativa e del Regolamento sulla privacy vigente.

Il Collaboratore si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'A.S.L. VCO, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento U.E. 679/2016.

Il Collaboratore autorizza altresì l'A.S.L. a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali per l'erogazione dei compensi e per ogni adempimento di legge connesso con il presente contratto (in particolare, quelli in tema di trasparenza), come da apposito modulo di cui viene consegnata copia.

Ai sensi della normativa succitata, l'A.S.L. VCO rende noto che i dati che verranno comunicati dal Collaboratore per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al Collaboratore le facoltà di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003.

Il Collaboratore è tenuto nei confronti dell'A.S.L. alla scrupolosa osservanza sia del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.P.R. n. 62/2013) sia del Codice di comportamento dell'A.S.L. VCO adottato con deliberazione n. 162/2018 (di cui vengono consegnate copie). Qualora nel corso del rapporto professionale venisse accertata da parte dell'A.S.L. la violazione delle regole di condotta evidenziate nel codice di comportamento sopra richiamato, l'A.S.L. potrà procedere, mediante invio di comunicazione con Racc. A/R, alla risoluzione del rapporto di collaborazione instaurato, senza obbligo di preavviso.

Il Collaboratore inoltre deve ottemperare a quanto disposto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione: in particolare, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'A.S.L., tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'incarico, e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato.

Art. 8
FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Verbania.



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tef. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Art. 9 BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto rientra nella previsione di cui all'art. 5, c. 2 D.P.R. n. 131/1986 e pertanto è soggetto a registrazione in caso d'uso (Tariffa – Parte II, art. 1, c. 1, lett. b) e, ove ricorra registrazione, con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna,

Dott. Angelo D'OVIDIO

**Su delega del Direttore Generale
Il Direttore S.O.C.
Gestione Personale e Relazioni Sindacali
(Dott.ssa Claudia SALA)**